



**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI SAN VINCENZO E L'AZIENDA
SPECIALE "SAN VINCENZO SERVIZI"**

per lo

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUGLI ARENILI DEMANIALI LIBERI

L'anno 2024, il giorno 03 (tre) del mese di Aprile, presso il Comune di San Vincenzo, con il presente atto tra il Comune di San Vincenzo (di seguito denominato in breve Comune), C.F. 00235500493 e P. IVA 00235500493 con sede in San Vincenzo, Via Beatrice Alliata, 4 rappresentato dalla Responsabile del Settore Affari Generali, Agnese Reggiani, nata a San Mauro Pascoli (FC) il 10/01/1960 e domiciliata per la carica presso la sede del Comune

E

l'Azienda Speciale "SAN VINCENZO SERVIZI" (di seguito denominato in breve Azienda), C.F. 02043610498 P. IVA 02043610498, con sede legale in San Vincenzo (LI) in Via Beatrice Alliata, 4 rappresentata dal direttore, Claudia Materassi, nata a Firenze il 08/02/1984 e domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda;

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 8 febbraio 2024, ha approvato ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs 267/2000 l'istituzione dell'Azienda Speciale denominata "SAN VINCENZO SERVIZI", il relativo Statuto ed il Piano Programma con lo schema di contratto di servizio;
- in data 13 febbraio 2024 con atto costitutivo rep n. 3688 raccolta 3148 del notaio Dott.sa Laura Vicinanza si è costituita l'Azienda Speciale del Comune di San Vincenzo denominata "SAN VINCENZO SERVIZI"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – PIANO PROGRAMMA

1. Il presente contratto di servizio è articolato sulla base degli obiettivi e dei contenuti del Piano Programma approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 3 dell'8 febbraio 2024, che costituisce atto di indirizzo rispetto alle prescrizioni ed alle previsioni di seguito recate.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto di servizio regola i rapporti tra il Comune e l'Azienda nell'ambito della realizzazione del Servizio di sorveglianza sugli arenili demaniali liberi del Comune di San Vincenzo.

Claudia Materassi

Agnese Reggiani



2. Il Servizio di vigilanza e di salvamento sulle spiagge demaniali marittime libere del Comune di San Vincenzo garantisce l'organizzazione e la gestione di un servizio di assistenza balneare presso le seguenti postazioni fisse predisposte dall'amministrazione comunale:

1. **postazione A (EXTRA):** tratto di arenile libero graficamente ricadente nel Comune di Castagneto Carducci, confinante immediatamente a Nord con il Comune di San Vincenzo;
R.1 - rullo orientabile: posto a metà fra la concessione della "spiaggia attrezzata per cani" e il cancello 1;
2. **postazione B:** spiaggia antistante il cancello n. 1 del Parco di Rimigliano;
R.2 - rullo orientabile: posto a metà fra le postazioni B e C;
3. **postazione C:** spiaggia antistante il cancello n. 2 del Parco di Rimigliano;
R.3 - rullo orientabile: posto a metà fra le postazioni C e D;
4. **postazione D:** spiaggia antistante il cancello n. 3 del Parco di Rimigliano;
R.4 - rullo orientabile: posto a metà fra le postazioni D e E;
5. **postazione E:** spiaggia antistante l'ingresso principale del Parco di Rimigliano, cancello 4, in corrispondenza lineare con l'ingresso al Parco e al servizio di ristoro;
6. **postazione F:** spiaggia tra il cancello n. 4 e il cancello n. 5 del Parco di Rimigliano;
7. **postazione G** spiaggia antistante il cancello n. 5 del Parco di Rimigliano o Green Beach;
R.5 - rullo orientabile: posto a metà fra le postazioni G e H;
8. **postazione H** spiaggia antistante l'accesso a mare del podere Tuscania;
R.6 - rullo orientabile: posto fra le postazioni H e I;
9. **postazione I:** spiaggia antistante l'accesso a mare antistante Via delle Caldanelle in corrispondenza del Park Albatros Village;
R.7 - rullo orientabile: posto a metà fra il cancello n. 10 del Parco di Rimigliano e la postazione L;
10. **postazione n. L:** spiaggia antistante l'accesso a mare dal parcheggio "La Torraccia";
R.8 - rullo orientabile: posto a metà fra la postazione L e la Foce della Fossa Calda.

Andrea Baroni



L'ubicazione delle postazioni, potrà subire della variazioni di localizzazione da valutare al momento dell'installazione.

3. L'attività di vigilanza e di salvamento delle **10 (dieci)** postazioni pubbliche del **Servizio di Salvamento delle Spiagge Libere (S.S.S.L.)**, sarà svolta dal **mese di giugno al mese di settembre per tutti i giorni (per un totale di n. giorni 100)**. Il servizio verrà effettuato attraverso la presenza costante di un addetto **dalle ore 10:00 alle ore 19:00** munito di abilitazione come previsto dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare in vigore.

4. Per l'intera durata del S.S.S.L. la sorveglianza sarà affievolita nella fascia tra le **ore 13:30 e le ore 15:30**. Per tutte le postazioni, tranne la postazione **E**, posizionata in corrispondenza del cancello n. 4 del Parco di Rimigliano, è prevista un'ora di pausa dalle **ore 13:30 alle ore 14:30** o dalle **ore 14:30 alle ore 15:30**, da concordarsi con le altre postazioni limitrofe. Per la postazione **E** l'ora di pausa deve essere effettuata esclusivamente dalle **ore 13:30 alle ore 14:30** in quanto sull'arenile si svolgeranno servizi estivi per bambini che necessitano la sorveglianza balneare.



5. L'attività prestata sarà svolta con l'impiego di assistenti bagnanti, abilitati al salvataggio, in possesso di brevetto in regolare corso di validità rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto o dalla Società Nazionale di Salvamento Genova o titoli equiparati ritenuti validi dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino.

6. Nel caso di indisponibilità di personale l'Azienda dovrà garantire la sua immediata sostituzione con personale abilitato.

7. Tutte le postazioni di cui sopra dovranno essere coordinate tra loro e collaborare fattivamente con gli altri soggetti pubblici e/o privati addetti al servizio di salvamento in modo leale e corretto per la migliore riuscita del servizio.

8. Gli assistenti balneari oltre ai loro compiti istituzionali dovranno rispettare e invitare a rispettare le prescrizioni dettate dalla Capitaneria di Porto, le ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino e dal comune di San Vincenzo. In caso di mancato rispetto delle suddette ordinanze e disposizioni, con particolare riguardo al divieto di balneazione in caso di esposizione della bandiera rossa, l'assistente balneare ne dovrà dare immediata comunicazione alle forze dell'ordine.

9. Il coordinatore responsabile del **Piano Collettivo di Salvataggio (P.C.S.)** dei privati e il coordinatore responsabile del **Servizio di Salvamento delle Spiagge Libere (S.S.S.L.)** per il Parco di Rimigliano, nel caso in cui le figure non coincidano, dovranno provvedere a redigere un documento di coordinamento e designare ognuno per competenza un vice coordinatore con facoltà di assegnare compiti operativi e/o amministrativi, effettuando delle riunioni di coordinamento settimanale e contatti giornalieri.

ART. 3 – DECORRENZA E MODIFICHE

1. Il presente Contratto di Servizio ha durata triennale e decorre **dal mese di giugno 2024 e per tutta la stagione estiva.**

2. Al fine di dare attuazione a sopravvenienze normative e/o di rispondere in maniera più adeguata all'evoluzione delle esigenze del Comune e dell'Azienda speciale, nel quadro degli obiettivi recati dal piano-Programma, le parti potranno consensualmente e in qualunque momento modificare il contenuto del presente Contratto.

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E SERVIZI

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

1. La gestione delle attività e dei servizi dovrà seguire gli indirizzi del Comune, per come indicati dagli strumenti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale e del Piano-Programma dell'Azienda;

Clara...

Reff

Ap...





2. Con disposizioni dei Responsabili dei Settori coinvolti, potranno essere fornite indicazioni operative sullo svolgimento dei servizi affidati all'Azienda;
3. L'Azienda, per mezzo dei propri uffici e dei suoi organi amministrativi, di concerto con il Comune, predispone il Bilancio pluriennale (per triennio mobile) di previsione che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale;
4. L'Azienda, in conformità ai contenuti del Bilancio di cui al punto che precede, predispone ed approva il Piano Esecutivo di Gestione aziendale, assegnando con questo risorse umane, strumentali e finanziarie ai servizi, con l'indicazione degli obiettivi da conseguire nel corso dell'esercizio.

ART. 5 – SEDI OPERATIVE E STRUTTURE

1. Con separati provvedimenti il Comune individua ed assegna all'Azienda, a titolo non oneroso, le sedi operative e le strutture per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto.
2. Sono a carico dell'Azienda gli oneri relativi all'acquisizione delle dotazioni strumentali necessarie per lo svolgimento dei servizi affidati. Sono altresì a carico dell'Azienda la manutenzione ordinaria e il pagamento delle utenze (elettriche, di riscaldamento, telefoniche etc.) delle sedi autonome, mentre per gli uffici integrati con quelli comunali sono a carico dell'Azienda le sole manutenzioni ordinarie.

TITOLO III - ASPETTI GESTIONALI

ART. 6 - LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. Al fine di garantire il monitoraggio dei servizi e dei processi di produzione dei servizi stessi e il loro continuo miglioramento, l'Azienda adotterà il sistema di sorveglianza e controlli previsto ai punti 7.2, 7.4 e 7.5 del Piano-Programma.

ART. 7 - CARTA DEI SERVIZI

1. L'Azienda entro dodici mesi dalla data di avvio della gestione dei servizi provvede a redigere per i servizi rivolti ai cittadini specifiche Carte dei Servizi, nelle quali vengono descritti i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, le procedure previste, le modalità ed i tempi di erogazione, i diritti e i doveri degli utenti.
2. Le Carte dei Servizi saranno utilizzate quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni dell'Azienda nei confronti degli stessi.

ART. 8 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

1. L'erogazione dei servizi non può essere interrotta o sospesa se non per cause di forza maggiore. L'Azienda avrà cura di informare tempestivamente il Comune sulle cause dell'evento.
2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà del Comune che dell'Azienda, quest'ultima dovrà adottare tutte le iniziative opportune per informare gli utenti, contenere i disagi per i medesimi, ripristinare nel più breve tempo possibile le prestazioni.
3. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi derivanti da temporanee e straordinarie esigenze dell'Azienda, la stessa dovrà acquisire il preventivo assenso del Comune,

Claudio Ferraro

Leg

Leg





avvisare con un congruo anticipo l'utenza e adottare soluzioni sostitutive, ove possibile, idonee a contenere i disagi per gli utenti.

4. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi disposti dal Comune per esigenze di pubblico interesse, lo stesso s'impegna a darne congruo preavviso all'Azienda per consentire l'opportuna informazione all'utenza.

ART. 9 - MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. L'Azienda, considerata la sua natura, può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia dell'imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nei limiti da queste ammessi.

2. Pertanto, l'Azienda può, nel rispetto del principio di responsabilità ed autonomia gestionale e degli standard di qualità e quantità fissati, utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi e degli interventi.

ART. 10 - RISORSE UMANE

1. L'Azienda potrà effettuare assunzioni nel rispetto della normativa vigente e degli strumenti di pianificazione e programmazione approvati dal Comune e dall'Azienda medesima. Spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, stabilire la dotazione organica del personale dell'Azienda, in aderenza a quanto previsto negli strumenti nel bilancio pluriennale approvato dal Consiglio Comunale

TITOLO IV MONITORAGGIO E CONTROLLI

ART. 11 - RENDICONTAZIONE SULLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

1. L'Azienda presenta al Comune, con le modalità previste dall'ordinamento contabile dell'Ente:

- a) entro il 31 ottobre di ciascun anno il Bilancio economico di previsione per i tre esercizi successivi nel quale vengono fissati in termini quali-quantitativi le strategie e gli obiettivi aziendali;
- b) entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio di esercizio.

2. Al fine di verificare l'andamento della gestione dell'Azienda e dare attuazione al comma 6 dell'art. 114 d.lgs. 267/00, la vigilanza ed il controllo sulla gestione dell'Azienda verranno esercitati con le modalità previste al punto 7) del Piano-programma.

3. Limitatamente all'anno di costituzione dell'azienda, il Bilancio di previsione coincide con il dettaglio del PEF di ogni singolo servizio, approvato in forma aggregata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2024/3.

TITOLO V ASPETTI ECONOMICI

ART. 12 - CORRISPETTIVO

Donada Mariani



Agui



1. Per garantire i servizi standard previsti nel presente contratto di Servizio, saranno ridefiniti annualmente nel loro ammontare tra l'Azienda ed il Comune i proventi trasferiti all'Azienda come di seguito specificati.
2. Il finanziamento del servizio di cui al presente Contratto di servizio proviene da Fatturazione per sorveglianza sugli arenili demaniali;
3. Nel caso di perdite di esercizio dell'Azienda, deve essere in primo luogo verificata la possibilità di un autonomo piano di rientro, anche pluriennale, da deliberarsi dal Consiglio Comunale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda. Qualora ciò non sia possibile, il Comune approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di rientro a carico del Comune.

ART. 13 – TARIFFE E FATTURAZIONE AL COMUNE

1. Il corrispettivo del servizio di sorveglianza sugli arenili demaniali è determinato in € 250.000,00 con fatturazione mensile ed il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

ART. 14 - INTERESSI MORATORI

1. Spettano all'Azienda anche gli eventuali interessi moratori, conseguenti al mancato o ritardato pagamento dei costi dei servizi da parte del Comune, da calcolare secondo le norme vigenti in materia per gli enti locali.

TITOLO VI NORME FINALI E NORME TRANSITORIE

ART. 15 – OBBLIGHI DELL'AZIENDA

- L'Azienda si impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.
- L'Azienda si obbliga inoltre al rispetto delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente garantendo al Comune tutte le informazioni necessarie affinché possa effettuare gli opportuni controlli.
- L'Azienda mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni danno di qualunque natura che possa derivare a terzi dallo svolgimento dei servizi ed attività oggetto del presente Contratto. A tal fine l'Azienda stipula apposite polizze assicurative.
- L'Azienda avrà cura di adeguare i processi, le procedure e le strutture, in base alle leggi e normative che dovessero essere emanate durante il periodo di vigenza del Contratto di servizio, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa medesima.
- L'Azienda comunica al Comune per tutti i servizi, gli interventi e le attività oggetto del presente Contratto i Responsabili e/o i referenti con i quali devono essere tenuti tutti i rapporti operativi che dovessero essere necessari.

Claudio Bramanti



Agnes



ART. 16 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Affinché l'Azienda possa erogare i servizi e gli interventi oggetto del presente Contratto, il Comune garantisce alla stessa il necessario supporto sul piano informativo e gestionale e l'uso gratuito delle sedi dove vengono svolti i servizi.
2. Il Comune comunica all'Azienda il nominativo dei Responsabili e/o dei referenti con i quali devono essere tenuti i rapporti operativi che dovessero rendersi necessari.
3. il Comune garantisce le risorse finanziarie necessarie alla gestione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto garantendo la sostenibilità economica dell'Azienda.

ART. 19 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO ED ELEZIONE DEL FORO

1. In caso di dubbia interpretazione di norme contenute nel Contratto di servizio, si sceglierà sempre l'interpretazione più favorevole agli utenti, purché ciò non conduca ad un aggravamento degli oneri economici a carico dell'Azienda.
2. Tutte le controversie che potessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto di servizio dovranno essere risolte attraverso conciliazioni extragiudiziali. Qualora non fosse possibile comporre dette controversie le stesse saranno di competenza esclusiva del Foro di Livorno. E' esclusa, in ogni caso, la competenza arbitrale.

Con riferimento a quanto stabilito negli articoli precedenti il Comune di San Vincenzo si riserva la facoltà di apportare modifiche o integrazioni al presente disciplinare, a seguito di mutate condizioni, nel corso di validità della concessione con successivo atto integrativo sottoscritto dalle parti.

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia al Piano-Programma dell'Azienda Speciale, alla disciplina normativa applicabile nonché ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Per l'Azienda Speciale

La Direttrice

Claudia Materassi

Per il Comune

La Responsabile del Settore AA.GG. E Legali

Agnese Reggiani

